

Atto del Governo n.168 sottoposto a parere parlamentare

Schema di decreto legislativo recante attuazione della  
direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva  
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

prof.ing. Vincenzo Belgiorno, Università degli Studi di Salerno  
Presidente ANDIS (Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria)

hanno contribuito alla sintesi con suggerimenti o osservazioni puntuali:

prof. ing. A. Muntoni, Università di Cagliari  
prof. ing. A. Poletti, Università La Sapienza di Roma  
prof. ing. F.G.A. Vagliasindi, Università di Catania  
prof. ing. I. Pecorini, Università di Pisa  
prof. ing. R. Canziani, Politecnico di Milano  
prof. ing. F. Pirozzi, Università Federico II di Napoli  
prof. ing. G. Viviani, Università di Palermo  
prof. ing. S. Cernuschi, Politecnico di Milano

maggio 2020

## SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

**Si premette preliminarmente che l'ANDIS (Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria), il GITISA (Gruppo Italiano dei Docenti di Ingegneria Sanitaria Ambientale) ed i docenti tutti che hanno fornito suggerimento o dato indicazioni rappresentano la loro piena disponibilità ad essere auditi sui disegni di legge in tema di tutela ambientale e che si rimane pienamente disponibile a ogni approfondimento sulle osservazioni di seguito sinteticamente riportate.**

Come noto la direttiva ha l'obiettivo, fra altri, della progressiva riduzione del ricorso alla discarica fino a raggiungere l'obiettivo del 10% di rifiuti al 2035, metodi di calcolo uniformi e divieto di collocazione in discarica di rifiuti da raccolta differenziata o destinati ad essere recuperati. Lo schema di decreto modifica il D.Lgs. 36/2003, regolamento tecnico molto dettagliato sui requisiti operativi e tecnici per le discariche dei rifiuti, e la relazione illustrativa mette in evidenza come il testo in esame sia indirizzato a fornire agli operatori del settore un nuovo schema completo utile alla progettazione e realizzazione delle discariche.

Appare qui opportuno ribadire il ruolo delle discariche che sebbene elemento marginale in termini quantitativi dei moderni sistemi integrati di gestione dei rifiuti solidi mantengono una funzione residuale essenziale nella gestione integrata dei rifiuti.

Tra gli elementi migliorabili del testo in esame si osserva:

**Localizzazione:** gli articoli 1.1 e 2.1. dell'allegato 1 riferiti ai criteri costruttivi e gestionali delle discariche introducono criteri specifici ed indirizzi generali relativi alla localizzazione delle discariche che, come noto, costituiscono elemento di estrema difficoltà per l'opposizione delle popolazioni residenti nelle aree di localizzazione. A tale proposito vista la rilevante giurisprudenza sul tema ed i percorsi per la localizzazione delle discariche introdotti del D.Lgs. 152/06 con le indicazioni del Piano Regionale dei Rifiuti e dei Piani territoriali di Coordinamento Provinciali o dei Piani d'Ambito, si suggerisce di mantenere le sole indicazioni cogenti ritenute opportune su piano nazionale ed eliminare indicazioni generiche rimandando ai citati percorsi introdotti dal D.Lgs. 152/06.

**Controllo degli odori:** L'aggiornamento della norma non tiene conto dell'innovazione dell'art. 272 bis del D.Lgs. 152/06, n come introdotto dal D.Lgs. 183/2017, che identifica l'olfattometria dinamica come metodo per la misura degli odori che costituiscono uno degli impatti maggiormente avvertiti dalle popolazioni residenti nelle aree delle discariche. A tale proposito il sistema dei piani di monitoraggio risulta fortemente carente con frequenze di misura inadeguate e misure dei dati meteorologici solo occasionali e non in continuo. Risulta indispensabile prevedere strumenti avanzati di modellazione della dispersione degli odori in fase di progettazione e utilizzo diffuso di nati elettronici, come introdotti dalla norma UNI 11761.

**Piano economico finanziario:** il Piano economico finanziario è uno degli allegati al progetto di una discarica imposto dall'allegato 2 del D.Lgs. 36/03 con lo scopo di assicurare la corretta gestione della discarica anche al termine del ciclo di vita utile della discarica. Tale piano obbliga il proponente dell'impianto ad una fideiussione a carattere trentennale per la copertura dei costi di gestione post operativa. La stipula e l'escussione di tale fideiussione è risultata in questi anni sempre di difficile attuazione scaricando sulla collettività costi inattesi relativi alla gestione post-operativa della discarica. Risulta indispensabile prevedere strumenti differenti di tutela economica della collettività in fase di gestione post-operativa, eventualmente prevedendo che l'aliquota tariffaria del costo di smaltimento utile alla gestione post-operativa venga versata contestualmente al pagamento della tariffa su fondo apposito che non sia nella disponibilità immediata del gestore.

**Utilizzo errato dell'Indice respirometrico (IR).** L'IR nelle applicazioni ordinarie viene espresso con riferimento al consumo di ossigeno per unità di massa di SV allo scopo di definire la putrescibilità di un rifiuto o l'efficacia di un trattamento di stabilizzazione. Nello scopo della norma in argomento ha invece lo scopo di stimare l'impatto indotto dallo smaltimento in discarica di sostanza organica nella frazione residuale da un trattamento precedente e va riferito ai solidi totali.

**Trattamento in situ del percolato.** A pagina 20 il testo riporta che 'il percolato...e le acque raccolte possono preferibilmente essere trattate in loco in impianti tecnicamente idonei.' Risulta opportuno imporre per le nuove discariche il trattamento in loco e prevedere che siano dotate di impianti ad hoc per il trattamento del percolato prodotto minimizzando il trasporto ad altri impianti spesso non realizzati allo scopo e che sfruttano impropriamente principi di diluizione.

**Copertura provvisoria.** A pagina 23 si rappresenta che la realizzazione della copertura superficiale finale della discarica nella fase post operativa può essere preceduta dalla realizzazione di una copertura provvisoria con struttura semplificata, finalizzata ad isolare i rifiuti in corso di assestamento. E' opportuno rappresentare in maniera più definita l'opportunità della copertura provvisoria anche in riferimento ai tempi normalmente necessari per la messa in opera della copertura definitiva .

**Rifiuti inviati a recupero in altro Paese UE.** Non si ritiene condivisibile il principio per il quale a pag. 3 al punto 3 si contabilizzano come smaltiti in discarica i rifiuti inviati a recupero in altro paese UE.

**Identificazione del lotto.** L'art 7 ter al comma 3 richiama il test di cessione *per lotto* effettuato dal gestore nell'ambito delle verifiche di conformità. Occorre identificare compiutamente cosa si intende per lotto e sarebbe opportuno richiamare specificatamente le norme UNI per le verifiche previste a carico del gestore.

**Controllo del biogas.** Nella proiezione attuale a carattere residuale delle nuove discariche risulta improbabile il recupero energetico del biogas per la ridotta percentuale di metano presente. Al fine di limitare comunque l'impatto residuale derivante dalle possibili emissioni in atmosfera, va imposta la necessità di estrazione e trattamento del biogas con sistemi alternativi alla combustione (ad es. la biofiltrazione).

#### **Altri refusi:**

**TDS.** risulta sempre sbagliata nel testo la dizione dei TDS (solidi disciolti totali) riportati come TSD. In generale sarebbe preferibile l'uso esteso in italiano dei parametri indicati (ad esempio carbonio organico disciolto invece di DOC).

Nell'allegato 4, continua ad essere presente come titolo della colonna relativa alle concentrazioni limite del test di cessione (tabelle 2, 5, 5a e 6) la dizione "L/S = 10 l/kg mg/l". Il rapporto L/S è quello del test di cessione che è già esplicitamente indicato nella norma UNI 10802. Non si comprende il significato di riportarlo nella colonna delle tabelle con i limiti.

**Alterazioni negative.** A pag. 7, punto 5, si richiamano "alterazioni negative" del comportamento alla lisciviazione con terminologia estremamente vaga che potrebbe generare problemi interpretativi. Nel caso si voglia mantenere tale riferimento, dovrebbe essere fornito un criterio oggettivo di valutazione (eventualmente riferito a soglie di concentrazione sulle curve di lisciviazione, ad esempio in funzione del pH o del rapporto L/S).

**ANC.** A pag. 7, al punto 5 d), c'è un riferimento alla stima della capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC) che non trova successivo riscontro in valori di riferimento.